

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1649

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(PAOLUCCI)

di concerto col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1995

Attribuzione dell'autonomia ad alcuni istituti del Ministero
per i beni culturali e ambientali

ONOREVOLI SENATORI. - I musei italiani richiedono un intervento sistematico e generale di «restauro» funzionale. Occorre rendere più efficiente il sistema dei musei migliorando l'accoglienza, modernizzandone le strutture, valorizzandone le risorse scientifiche e le potenzialità didattiche, individuando tutte le possibili e utili occasioni di fruttuosità anche economica. Su questo obiettivo è impegnata da tempo la cultura italiana, in questa direzione si è mossa per un limitato ma significativo segmento l'amministrazione Ronchey, con il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.

Lo strumento fondamentale per realizzare l'ammodernamento della struttura museale italiana è quella dell'autonomia, da intendersi come riconoscimento dello *status* giuridico delle collezioni e individuazione di determinati ambiti di specificità scientifica e gestionale all'interno di una maggiore snellezza e autonomia delle Soprintendenze territoriali.

In alcuni casi tuttavia sembra opportuno definire livelli di autonomia tali da configurare alcune realtà museali italiane come veri e propri istituti indipendenti. Oggetto della presente legge sono le quattro più grandi realtà museali italiane: la Pinacoteca di Brera, il complesso degli Uffizi, con il Gabinetto dei disegni e delle stampe, la Galleria Borghese di Roma, con il sistema delle Gallerie pubbliche (Spada, Corsini e Barberini), il museo di Capodimonte con gli appartamenti storici di Palazzo Reale, in quanto sistema organico delle collezioni borboniche.

Il disegno di legge che qui si propone costituisce un modello di autonomia che può essere utilmente applicato anche ad altre realtà museali, in sede di riforma organica

dell'amministrazione periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Analoghe esigenze di autonomia sono presenti nei settori delle biblioteche e degli archivi di Stato.

In passato, il legislatore ha attribuito l'autonomia amministrativo-contabile alla Biblioteca nazionale centrale di Roma, con la legge 27 maggio 1975, n.190, riconoscendole compiti di particolare ampiezza e rilevanza. Occorre ora estendere, previo adeguamento, l'autonomia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e alla Discoteca di Stato, entrambi istituti che svolgono una attività di notevolissima importanza.

L'Archivio centrale dello Stato, diretto da un dirigente generale, è uno dei maggiori istituti archivistici italiani: in esso è conservata tutta la documentazione delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il potenziamento dell'attività svolta richiede una maggiore snellezza ed indipendenza: occorre, quindi, estendere all'Archivio centrale dello Stato l'autonomia di cui godono gli altri istituti centrali del Ministero.

A tal fine, il presente disegno di legge prevede, all'articolo 1, la trasformazione dei quattro grandi musei di Brera di Milano, degli Uffizi di Firenze, della Galleria Borghese di Roma e di Capodimonte di Napoli, da uffici delle rispettive Soprintendenze ad organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, con l'attribuzione dell'autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Si conferisce, quindi, ai predetti istituti una autonomia analoga a quella di cui già godono gli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali e ambientali. Viene demandato ad un successivo provvedimento amministrativo la disciplina dell'ordinamento interno. Con la

stessa norma l'autonomia viene attribuita alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, alla Discoteca di Stato e all'Archivio centrale dello Stato.

Un comitato di gestione, composto dal direttore dell'istituto, dai direttori dei laboratori, dai responsabili dei servizi interni e dal capo del servizio amministrativo, collabora nella gestione.

In via transitoria, fino all'adozione di un apposito regolamento, viene estesa la disciplina dettata per gli istituti centrali dagli articoli da 19 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Questi stabiliscono le norme di funzionamento dell'Istituto, ed in particolare l'articolo 22 prevede che ad ogni organo periferico venga annualmente assegnata una dotazione finanziaria, nella misura stabilita dalla legge di bilancio (oggi dalla legge finanziaria).

Viene previsto uno stanziamento annuo di lire 1,9 miliardi da destinare al funzionamento dei predetti quattro musei: assegnazione che potrà essere aggiornata, secondo le necessità, con la legge finanziaria di ciascun anno. Viene altresì previsto che il regolamento ridefinisca la natura dei comitati di gestione previsti dal citato decreto presidenziale n. 805 del 1975 e di quello previsto dalla legge 27 maggio 1975, n. 190, nell'ambito della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

L'articolo 2 del disegno di legge autorizza la spesa complessiva di 120 miliardi di lire

nel periodo 1995-1997 per realizzare gli interventi di adeguamento strutturale e funzionale dei musei.

Le dotazioni organiche previste dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, relativamente ai dirigenti delle Soprintendenze e degli istituti autonomi, prevedono un numero di unità maggiore del numero degli uffici dirigenziali oggi esistenti (n. 109 posti di qualifica di dirigente a fronte di 74 uffici). Gli altri dirigenti svolgono funzioni ispettive, di studio e vicarie che possono essere soppresse o ridotte e trasformate in funzioni di direzione dei musei.

L'istituzione dei nuovi organi di rilevanza esterna, da affidare a dirigenti, non richiede, quindi, l'incremento della dotazione organica.

Per quanto riguarda il personale non dirigenziale si procederà ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ferme restando le dotazioni organiche complessive del Ministero.

Il provvedimento sotto l'aspetto delle dotazioni organiche del personale non comporta nuove o maggiori spese.

L'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere finanziario utilizzando gli accantonamenti destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali dai fondi globali in conto capitale e di parte corrente, previsti dalla legge finanziaria 1995.

RELAZIONE TECNICA

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

Articolo 1.

Il comma 3 prevede l'assegnazione annua, per le spese di funzionamento, ai quattro musei.

Nel corso del 1995, primo anno di entrata in vigore della legge, i predetti musei potranno utilizzare i fondi loro destinati dalle Soprintendenze di provenienza. Dal 1° gennaio 1996 occorrerà invece attribuire le risorse che confluiranno nei bilanci dei singoli musei. Si stima che le necessità in sede di prima applicazione possano essere le seguenti:

(in milioni di lire)

1) Museo di Brera di Milano	400
2) Museo degli Uffizi di Firenze	600
3) Galleria Borghese di Roma	400
4) Museo di Capodimonte di Napoli	500
TOTALE	1.900.

Articolo 2.

I quattro nuovi uffici avranno sede negli edifici attualmente occupati. Tuttavia occorre provvedere al loro adeguamento funzionale e strutturale, ad integrare i loro impianti di sicurezza, nonchè ad adeguare e potenziare il loro allestimento museale, restaurando, ove necessario, le opere conservate.

In relazione a queste esigenze, è necessario provvedere alle seguenti spese:

(in miliardi di lire)

Museo di Brera di Milano (composto da due edifici contigui: Palazzo di Brera e Palazzo Citterio).....	
Ristrutturazione di Palazzo Citterio	27
Palazzo di Brera	3
Museo di Capodimonte di Napoli	
Interventi di restauro architettonico	13
Allestimento locali per depositi	2

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Recupero ambienti per esposizione temporanea.....	6
Adeguamento impianti di sicurezza	2
Allestimenti museali	3
Restauro opere ed oggetti d'arte	4
Galleria degli Uffizi di Firenze	
Ristrutturazione, consolidamento, restauro degli im- mobili.....	25
Impianti.....	10
Restauro opere d'arte.....	2
Allestimento museale.....	1
Servizi aggiuntivi	2
Galleria Borghese di Roma	
Ristrutturazione, consolidamento e restauro degli immobili	15
Restauro opere d'arte.....	1
Allestimento museale.....	2
Servizi aggiuntivi	2
TOTALE	120

Articolo 3.

(Copertura dell'onere finanziario)

All'onere finanziario della legge si provvede utilizzando parzialmente gli appositi accantonamenti iscritti nei fondi globali di conto capitale e di parte corrente, previsti dalla legge finanziaria 1995 in favore del Ministero per i beni culturali e ambientali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Museo di Brera di Milano, il Museo degli Uffizi di Firenze, la Galleria Borghese, con le Gallerie Spada, Barberini e Corsini di Roma, il Museo di Capodimonte di Napoli con gli appartamenti storici di Palazzo Reale, sono trasformati in organi del Ministero per i beni culturali e ambientali e sono dotati di autonomia amministrativa e contabile, per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. La stessa autonomia è attribuita alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, alla Discoteca di Stato di Roma e all'Archivio centrale dello Stato di Roma. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali è stabilito l'ordinamento interno di ciascun istituto.

2. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme per il funzionamento amministrativo-contabile e del servizio di cassa ed è stabilita la composizione dei comitati di gestione previsti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e dalla legge 27 maggio 1975, n. 190.

3. In attesa dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e le disposizioni della legge 7 marzo 1981, n. 74.

4. A decorrere dal 1996, nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è iscritto lo stanziamento annuo di lire 1,9 miliardi per le spese di funzionamento dei musei di cui al comma 1.

5. Agli istituti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per gli

enti ed organismi pubblici di cui alla tabella A della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 2.

1. Per l'adeguamento strutturale e funzionale dei musei di cui all'articolo 1 e per il restauro dei beni culturali loro assegnati, è autorizzata, per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 120 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, in ragione di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 4, pari a lire 1,9 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1996 e 1997, dell'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, pari a 20 miliardi nel 1995 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

